

Codice DB1406

D.D. 22 dicembre 2010, n. 3509

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 70/10 per lavori di sistemazione di un tratto del rio Vignassa a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2008. OPCM 3683/2008. O.C. 31/DA14.00/1.2.6/3683 del 01.03.2010-Richiedente: Comune di Sant'Antonino di Susa.

Con nota in data 23.11.2010 prot. 8555 il Comune di Sant'Antonino di Susa, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica alla sistemazione idraulica di un tratto del rio Vignassa danneggiato a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2008, ammesso a contributo per €. 200.000,00 secondo i disposti dell'OPCM 3683/2008, O.C. 31/DA14.00/1.2.6/3683 del 01.03.2010. La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le opere interferenti con il Rio Vignassa in quanto gli altri impluvi interessati non sono acque iscritte nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Torino e/o di proprietà demaniale. Detti lavori consistono sostanzialmente in:

realizzazione di una briglia selettiva di tipo a gravità interamente in cemento armato rivestito in pietra nel paramento esterno con sviluppo complessivo pari a 20 m circa; la gaveta avrà una larghezza di alla base di 4,0 m; le fondazioni sono di tipo continuo ad una profondità di circa 1,50 m rispetto al fondo alveo e per una larghezza di 4,0 m; detta briglia consente di ricavare un modesto bacino di sedimentazione con una capacità di invaso di circa 650 m³. E' quindi prevista la realizzazione di una controbriglia, costituita da una trave in c.a., con sviluppo trasversale all'alveo di circa 12 m e sezione 1,50 m x 3,0 m .

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte del sottoscritto funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Roberto Truffa Giachet costituiti da un fascicolo di elaborati grafici, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Detti elaborati sono stati approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 24.11.2010 n. 98.

A seguito del sopralluogo, dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare l'art. 9 delle norme di attuazione del PAI medesimo;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale in data 22/10/2001 n. 31-4182 relativa alla gestione del demanio idrico;

vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13.06.2008 n. 3683;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici il Comune di Sant'Antonino di Susa, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere trasversali al corso d'acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena; in particolare per quanto riguarda le fondazioni dovranno essere poste alla quota prevista dagli elaborati di progetto;
3. il materiale demaniale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, così come previsto dal progetto esaminato mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature/manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica secondo la vigente normativa;
4. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del

Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno eventualmente necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, redigendo un apposito piano, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (esempio: concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999 ss.mm.ii. -vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque, al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, ad ogni altra autorità amministrativa secondo le rispettive competenze amministrative.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia